



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 379

della Giunta comunale

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LE CERIMONIE FUNEBRI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.031.525,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Il giorno 11.12.2023 ad ore 08.56 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaca	Bozzarelli Elisabetta
assessore	Baggia Monica
e assessori	Casonato Giulia
	Facchin Ezio
	Gilmozzi Italo
	Panetta Salvatore
	Pedrotti Alberto

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/373 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Progetto Servizi funerari e tempio crematorio cura la gestione e la manutenzione dei 22 cimiteri dislocati sul territorio comunale, garantendo alla collettività l'esecuzione in economia diretta di tutte le operazioni cimiteriali (sepulture, tumulazioni, esumazioni, cremazioni, ecc.) nonché il servizio di onoranze funebri che assicura ai cittadini una prestazione completa, qualificata, efficiente e ad un prezzo contenuto; ciò in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.04.1997 n. 38 e 16.02.2021 n. 28 (d'ora in poi anche RCPM);

dato atto che con riferimento alle attività funerarie, l'Amministrazione agisce in virtù all'art. 13, comma 1 della L.p. n. 7/2008 e che tale assetto normativo attribuisce all'Amministrazione comunale la facoltà di svolgere, quale servizio pubblico locale a rilevanza sociale, anche attività funerarie consistenti "nella cura delle pratiche inerenti il decesso, i trasporti funerari e la cessione di casse e di altri articoli funerari";

considerato che gli addobbi floreali vanno annoverati tra gli articoli funerari;

atteso che in data 20 marzo 2024 avrà scadenza il contratto di appalto di data 30 dicembre 2019, rep. n. 26 per la fornitura di corone e cuscini di fiori occorrenti per il Progetto Servizi funerari e tempio crematorio;

considerato che l'individuazione dell'attuale fornitore è stata effettuata mediante procedura aperta, con avvio del contratto dal 21.03.2019 e scadenza, come detto, il 20.03.2024;

rilevato che, come evidenziato dal Servizio di merito nella propria nota di data 16 novembre 2023 prot. n. 343495, per poter erogare in maniera soddisfacente e completa il servizio di onoranze funebri senza soluzione di continuità, è indispensabile mantenere l'approvvigionamento di addobbi floreali (quali copriferetro, cuscini, mazzi e corone di fiori) per le cerimonie funebri, secondo le quantità e le caratteristiche individuate nel Capitolato speciale d'appalto;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'indizione di una gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, della fornitura di addobbi floreali per le cerimonie funebri;

dato atto che la prestazione in oggetto si configura quale fornitura di beni necessari all'espletamento dell'attività di onoranze funebri e svolta dall'Amministrazione in economia diretta a favore della comunità e che l'Amministrazione comunale, anche attraverso la fornitura in parola intende garantire ai cittadini un servizio di onoranze funebri completo, qualificato, efficiente e a prezzo contenuto;

preso atto che, come scrive il competente Servizio nella nota sopra citata, il luogo in cui la fornitura deve essere eseguita si colloca nel territorio del Comune di Trento, e precisamente presso le Camere mortuarie del Cimitero civico di Trento in via Giusti n. 1, salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre la consegna in altri luoghi purché nel territorio comunale;

dato atto che il competente Servizio, nella nota di cui sopra, comunica, tra l'altro, che la fornitura in parola rientra nel settore ordinario e che i beni oggetto di fornitura non soggiacciono a specifica normativa per quanto riguarda le loro caratteristiche;

dato atto che il Servizio di merito comunica che, considerato l'art. 7 della L.p. n. 2/2016, lo stesso ritiene di ricorrere a una procedura di gara con un unico lotto, poiché la suddivisione in lotti non è possibile in quanto:

1. pregiudicherebbe l'esecuzione dell'appalto alla luce del citato art. 3, comma 2 del RCPM (preminente obiettivo dell'Amministrazione a fornire servizi funerari a prezzi contenuti e con modalità uniformi alla collettività);
2. risulterebbe gravosa in termini di gestione per l'Amministrazione e priva di risvolti economici significativi, in quanto:
 - il plesso delle camere mortuarie comunali è unico, come unica è la squadra degli addetti che vi lavora per la cura e la sorveglianza delle salme nonché per l'assistenza ai

- familiari;
- il proliferare di fornitori significherebbe aggravare l'iter di gestione sia amministrativa che organizzativa del singolo servizio funebre poiché più fornitori di fiori equivarrebbero infatti a più ordini, più consegne, più verifiche, più fatture ecc.;
- vi sarebbe il concreto rischio di frequenti disservizi, considerato che le consegne (di necessità a ridosso della cerimonia) di tutti gli addobbi richiesti sarebbero suddivisi fra una pluralità di soggetti autonomi nell'organizzazione del lavoro e l'eventuale ritardo di uno solo tra loro comprometterebbe il buon esito della cerimonia;

3. ove in ipotesi uno dei lotti in gara andasse deserto, verrebbe compressa la possibilità di scelta degli utenti delle composizioni floreali più adeguate alle loro condizioni familiari;

preso atto che il Progetto Servizi funerari e tempio crematorio propone di individuare la durata contrattuale in n. 60 mesi, a decorrere dalla data di avvio della fornitura, anche se disposta nelle more nella stipulazione del contratto, con opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 per ulteriori n. 24 mesi. È prevista, inoltre, la possibilità di una proroga "eccezionale" (art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023) nel caso in cui risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto al nuovo contraente;

considerato che il Servizio di merito evidenzia che l'individuazione di tale durata contrattuale e dell'opzione di proroga è supportata dalle seguenti motivazioni:

- evitare rischi di discontinuità nell'erogazione dei servizi funerari;
- permettere all'aggiudicatario di conoscere l'attività affidatagli e ammortizzare le spese connesse al suo inizio;
- garantire la qualità nell'esecuzione delle onoranze funebri di cui al citato art. 3, comma 2 del RCPM;
- dare maggiore stabilità alle imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata;
- garantire per un congruo periodo di tempo all'utenza colpita da un lutto riparo dalle fluttuazioni del mercato;

considerato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto previa adeguata motivazione. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;

considerato che per la fornitura in oggetto il Servizio di merito stima un importo al netto di oneri fiscali a base di gara pari a euro 206.305,00 annui corrispondenti a euro 1.031.525,00 per la durata contrattuale di 60 mesi;

dato atto che il Servizio di merito precisa che l'importo a base di gara è calcolato moltiplicando il costo unitario a base di gara per ciascuna tipologia di composizione floreale per i quantitativi indicati nel Capitolato speciale d'appalto;

tenuto conto che il Servizio di merito riferisce che per individuare gli importi relativi a questa gara e sopra riportati sono state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in vigore per la fornitura e la variazione dei prezzi secondo gli indici ISTAT;
- il trend dell'andamento ISTAT nell'ultimo biennio;
- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti, l'andamento dei ribassi sia dei precedenti aggiudicatari che degli altri concorrenti;
- i costi generali applicabili, quali depositi cauzionali, polizze assicurative e spese amministrative generali;
- i costi della procedura di gara che sono o vengono posti a carico dell'aggiudicatario (inclusi contributo ANAC, spese di pubblicazione e imposta di bollo);
- l'utile d'impresa;

atteso che il Servizio di merito, visti l'art. 120, comma 1, lett. a) e l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, nonché secondo quanto previsto dal CSA, ritiene di inserire negli atti di gara una clausola di revisione prezzi da attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, tale clausola opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto in riferimento alle prestazioni non ancora effettuate. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT;

atteso, altresì, che il Servizio di merito ritiene di inserire negli atti di gara la

previsione che il contratto di appalto possa essere inoltre modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui si verificano peculiari situazioni economiche sui mercati globali con ripercussioni sull'economia locale tali da compromettere l'equilibrio contrattuale. Il contratto potrà essere sottoposto al meccanismo di rinegoziazione alle condizioni indicate negli atti di gara;

dato atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, il Servizio di merito intende riservarsi la possibilità di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

dato atto che il Servizio di merito, considerato il disposto dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, riporta che il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile comprensivo delle opzioni e dei rinnovi (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale, l'opzione di proroga "programmata" e il quinto dell'importo del contratto) è quantificabile in euro 1.732.962,00 (al netto di I.V.A. e altri oneri fiscali o contributi di legge);

dato atto che il Servizio di merito, considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della L.p. n. 2/2016, ritiene di escludere dall'affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991. A tal riguardo va tenuto presente che i quantitativi richiesti giornalmente all'affidatario (mediamente 6 pezzi, peraltro non tutti della medesima complessità esecutiva), impegnano un lavoratore per non più di 3 ore al giorno, considerato che richiedono un dispendio di lavoro medio di circa 30 minuti cadauno e che di conseguenza, applicare l'obbligo in parola aggraverebbe sensibilmente l'onere gestionale ed economico a carico dell'appaltatore, senza un apprezzabile beneficio a favore dell'unico soggetto svantaggiato impiegabile, atteso il piccolo monte ore proponibile (su base giornaliera il 5% di 3 ore);

rilevato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, l'affidamento del contratto in questione è attratto dal regime europeo delle procedure di gara;

considerato che ai sensi dell'art. 36-ter-1 della L.p. n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente - nelle procedure sopra soglia europea per gli acquisti nelle categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità per le quali la Giunta provinciale ha definito con proprio provvedimento strategie di acquisto - il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante, tenuto conto che resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

evidenziato, altresì, che per la fornitura in oggetto non risultano attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip S.p.a. e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

rilevato, per quanto attiene la procedura di scelta del contraente, che il Progetto Servizi funerari e tempio crematorio propone di adottare la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che, in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara, gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

rilevato che rispetto al criterio di aggiudicazione, il Servizio di merito ritiene di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica. In particolare, si intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 108 del D.Lgs. 36/2023 e 17 della Legge provinciale n. 2/2016 tenuto anche conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;

dato atto che a norma dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 17, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture avviene sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'Allegato II.8 con riguardo al costo del ciclo di vita;

dato inoltre atto che, come scrive il Servizio di merito nella nota sopra citata, lo stesso ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della L.p. n. 2/2016, sono oggettivi e connessi alle obbligazioni dedotte in contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono da considerarsi connessi all'oggetto del contratto poiché i criteri attengono alle caratteristiche dei beni ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dalla legislazione;

preso, altresì, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 17, comma 1 della L.p. n. 2/2016, si ritiene di prevedere l'attribuzione per ciascuna offerta presentata di massimo n. 100 punti, di cui n. 70 per l'offerta tecnica e n. 30 per l'offerta economica;

considerato che il Servizio di merito comunica di aver suddiviso i punti da attribuire alla componente tecnica in modo tale da valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità della fornitura, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il meglio rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara;

dato atto che il Progetto Servizi funerari e tempio crematorio ha predisposto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

dato inoltre atto che, come scrive il Servizio di merito nella propria nota di data 16 novembre 2023 prot. n. 343495, nell'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica si ritiene fare ricorso solo parzialmente a criteri di natura quantitativa o tabellare, essendo necessaria anche una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica;

preso atto che la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli offerenti verrà compiuta da una Commissione tecnica appositamente nominata ai sensi dell'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

preso atto che, il Servizio di merito nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi ha considerato gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità degli articoli da fornire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di beni in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, il Servizio di merito propone di valorizzare i seguenti elementi:

1. elementi attinenti ad armonia e pregio estetico dei manufatti (27 punti);
2. elementi attinenti alla tecnica compositiva e ai materiali utilizzati (18 punti);
3. possesso di certificazione di qualità (4 punti) quale profilo di pregio organizzativo dell'appaltatore nell'ottica di ottimizzare l'esecuzione contrattuale;
4. ampliamento della gamma dei prodotti da proporre agli utenti (21 punti);

dato atto che il Servizio di merito, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, nonché al fine di valorizzare la migliore offerta tecnica e di

consentire, così, l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo – tenuto anche conto del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto - ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione. Una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

preso atto che l'offerta economica, per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti, è valutata in ragione del prezzo complessivo offerto sulla base dei prezzi unitari offerti;

considerato che, rispetto alla valutazione dell'offerta economica il Servizio di merito propone di individuare il punteggio tramite il metodo bilineare, secondo la formula matematica indicata nelle Linee guida ANAC n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", utilizzando il valore "x" pari a 0,8. Tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti;

considerato che l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 non prevede alcun limite generale e astratto al ricorso al subappalto. Sussiste la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di limitare il ricorso al subappalto nel contesto delle diverse procedure di affidamento, fornendo adeguata motivazione in relazione al settore economico interessato dall'appalto di cui trattasi, alla natura delle prestazioni o all'identità dei subappaltatori;

dato atto che il Servizio di merito, per quanto riguarda il subappalto, non ritiene di porre specifiche limitazioni al ricorso al subappalto da parte del soggetto aggiudicatario, salvo, a norma dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il divieto di cessione del contratto e il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge;

dato atto che il competente Servizio precisa che non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali da quantificare nell'importo a base di gara;

evidenziato che il competente Servizio precisa, altresì, che a norma dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario provvedere ad elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) considerato che oggetto dell'affidamento sono mere forniture di beni;

dato atto che il Progetto Servizi funerari e tempio crematorio ha comunicato di aver predisposto il documento "Capitolato speciale d'appalto" (CSA), che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale, che costituisce parte del progetto di contratto e contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto. Tutte le disposizioni del CSA costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

rilevato che il Progetto Servizi funerari e tempio crematorio con la nota sopra citata, anche al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento della fornitura in questione propone che nel disciplinare di gara siano inserite le seguenti precisazioni:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- una clausola che riservi all'Amministrazione comunale la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del contratto nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale, giusta la valutazione compiuta dalla Commissione tecnica;
- una clausola con cui l'Amministrazione comunale si riserva, nel caso in cui intervenga una convenzione quadro stipulata da APAC o da Consip (al momento non presenti) a condizioni di prezzo e qualità più convenienti per l'Amministrazione stessa – salva l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo e delle condizioni previste dalla convenzione quadro – di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

ricordato che a norma dell'art. 70, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono ammesse offerte non conformi ai documenti di gara, ricevute oltre i termini, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, considerate anormalmente basse, presentate da offerenti

che non possiedono la qualificazione necessaria, il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;

rilevato, altresì, che il Servizio di merito precisa che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15 giorni; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

preso atto, altresì, che il Servizio di merito precisa che, per il periodo successivo alla scadenza del contratto, la fornitura in oggetto è inserita nella "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi \geq € 40.000" del 2023-2024;

preso atto che, atteso il valore economico superiore a un milione di euro del contratto, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione dell'appalto tra la stazione appaltante e l'operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) appositamente nominato;

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa diversa dalla trattativa privata;

ritenuto di aderire alle proposte del Progetto Servizi funerari e tempio crematorio per come sopra esposte - perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione pur nella ricerca del contenimento della spesa - e approvare di conseguenza gli indirizzi per la procedura di gara per l'affidamento dei servizi in argomento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il D.Lgs. 36/2023;
- la L.p. n. 2/2016 e s.m.;
- la L.p. n. 23/1990 e s.m.;
- le Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;
- le Linee guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC;
- la nota del Progetto Servizi funerari e tempio crematorio di data 16 novembre 2023 prot. 343495;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura di addobbi floreali per le cerimonie funebri, aderendo integralmente alle proposte del Progetto Servizi funerari e tempio crematorio così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Progetto Servizi funerari e tempio crematorio si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto della fornitura di addobbi floreali per le cerimonie funebri mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli artt. 108 del D.Lgs. 36/2023 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
3. di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato speciale d'appalto oltre che dello schema di disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LE CERIMONIE FUNEBRI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.031.525,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 11.12.2023

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 373 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LE CERIMONIE FUNEBRI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.031.525,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 23 novembre 2023

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 373 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LE CERIMONIE FUNEBRI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.031.525,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
Il Capoufficio
Flavio Cescotti
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 23.11.2023